DM 20 dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Ing. Luigi Giudice

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

DM 20 dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
(G.U. n°3 del 4.1.2013)

art. 1 - FINALITÀ

Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi **qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia** o **richiesti** dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2.

DM 20 dicembre 2012

Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.

per impianti di protezione attiva contro l'incendio o sistemi di protezione attiva contro l'incendio, si intendono:

- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti di controllo del fumo e del calore;

DM 20 dicembre 2012

art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente decreto **si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto, **nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale**, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5.

3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.

DM 20 dicembre 2012

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
(G.U. n°3 del 4.1.2013)

- riallineamento della progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti alle norme tecniche degli enti di normalizzazione;
- obbligo del progetto e del manuale d'uso e manutenzione;
- differenza tra il ricorso a organismi europei di normazione o a organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti;
- variazioni all'Allegato I al DM 7.8.2012: la "specifica dell'impianto";
- variazioni all'Allegato II al DM 7.8.2012.

DM 20 dicembre 2012

2.1 PROGETTAZIONE

Il progetto - consegnato al responsabile dell'attività - è redatto da :

- **tecnico abilitato** per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea;
- **professionista antincendio** per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio.

Organismi Europei di Normazione:

- **CEN: Comitato europeo per la normazione**
- **CENELEC: Comitato europeo per la normazione elettrotecnica**
- **ETSI: Istituto europeo di normazione per le telecomunicazioni**

DM 20 dicembre 2012

2.2 INSTALLAZIONE

Gli impianti devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, **nonché il manuale d'uso e manutenzione** dello stesso.
Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

DM 20 dicembre 2012

2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell'attività, dall'impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da un **professionista antincendio**.

Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

DM 20 dicembre 2012

3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DEL DECRETO

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

DM 20 dicembre 2012

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

a) Impianti realizzati secondo le norme EN
la documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell'impianto che si intende realizzare;

b) Impianti realizzati secondo norme ISO, NFPA ecc
la documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell'impianto che si intende realizzare **a firma di professionista antincendio.**

DM 20 dicembre 2012

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate, pressioni, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dell'impianto ecc.) e le caratteristiche dei componenti (ad es.: tubazioni, erogatori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto in relazione al pericolo d'incendio presente nell'attività.

DM 20 dicembre 2012

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

a) Impianti realizzati secondo le norme EN

- per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37:
  - ✓ dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7;
- per gli impianti **non** ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37:
  - ✓ dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui DM 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero
  - ✓ per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio.

DM 20 dicembre 2012

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:

la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

DM 20 dicembre 2012

4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI

Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma **UNI 10779**.
A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, cosi come ivi definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

4.1 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

4.2 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

DM 20 dicembre 2012

4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI

Norma numero: **UNI 10779:2014**

Titolo: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.

Stato: **IN VIGORE**

Data entrata in vigore: **06 novembre 2014**

Sommario: La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all'alimentazione di apparecchi di erogazione antincendio.

Tali requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, sono fissati in relazione alle caratteristiche dell'attività da proteggere.

La norma si applica agli impianti da installare o da modificare, a seguito della valutazione del rischio di incendio, nelle attività sia civili sia industriali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE